

IMPOSTE SUL REDDITO

Convertito in legge il Decreto fiscale

di Lucia Recchioni

Nel pomeriggio di ieri, **17 dicembre**, il **Senato**, rinnovando la fiducia al Governo, ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del c.d. **Decreto fiscale (D.L. 124/2019)**.

Molte sono le novità che sono state introdotte durante l'esame presso la **Camera dei deputati**, tra le quali spiccano le disposizioni, completamente riformulate, in materia di **appalti** e **subappalti**.

Prima della conversione in legge, il **Decreto fiscale** spostava infatti, in capo al **committente**, l'**obbligo di versamento delle ritenute fiscali** effettuate da imprese **appaltatrici** e **subappaltatrici** o alle quali era stato comunque affidato il **compimento di un'opera o di un servizio**; tale disposizione introduceva numerosi **adempimenti**, sia per consentire il **trasferimento della provvista** necessaria al versamento delle somme, sia per permettere al committente di effettuare i **necessari controlli** sulla corretta determinazione degli importi.

Tale previsione, tra l'altro, come espressamente chiarito dalla **Relazione illustrativa**, aveva un **ambito di applicazione molto vasto**, non essendo lo stesso esclusivamente limitato ai contratti di appalto, ma dovendo intendersi interessati alle nuove modalità di **versamento delle ritenute** “anche i **contratti non nominati, o misti, nonché i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto**, nei quali oggetto del contratto è comunque l'assunzione di un **obbligo di fare da parte dell'impresa appaltatrice**”.

Questa norma, fortunatamente, **non ha mai visto la luce**, essendo stata interamente riformulata nel corso dell'**iter di conversione in legge**.

L'attuale disposizione prevede infatti che il **committente** debba **obbligatoriamente richiedere** all'**impresa appaltatrice** o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, **copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute** ai fini del **riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese**.

Devono essere quindi le imprese appaltatrici/affidatarie o subappaltatrici ad effettuare i versamenti, con **distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione**.

In caso di **mancata trasmissione dei modelli di pagamento**, o nel caso **risultino omessi o insufficienti i versamenti**, il committente è tenuto a **sospendere il pagamento** dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria, sino a concorrenza del **20% del valore complessivo dell'opera** o del servizio ovvero per un importo pari all'**ammontare delle ritenute**

non versate.

L'elemento di maggior novità è tuttavia rappresentato dall'**ambito di applicazione della norma**, in quanto la nuova previsione riserva i **controlli** appena richiamati ai **committenti che affidano il compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa**, tramite **contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo** o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Anche a fronte del riformulato **ambito di applicazione della norma** sono inoltre previste, anche nell'attuale formulazione della disposizione normativa, alcune **specifiche deroghe**, al ricorrere delle quali le **imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie** possono procedere al versamento delle ritenute **senza successivi controlli da parte del committente**.

A tal fine le **imprese appaltatrici o affidatarie**, o **subappaltatrici**, devono comunicare al committente, **allegando la relativa certificazione**, la sussistenza, **nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista** (pari a cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento), dei seguenti **requisiti**:

- **essere in attività da almeno tre anni**, in regola con gli obblighi dichiarativi, e aver eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivo **versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime**;
- **non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito** affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali **per importi superiori a 50.000 euro**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di **piani di rateazione** per i quali non sia intervenuta decadenza.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

NOVITÀ FISCALI 2020: LA LEGGE DI BILANCIO E IL COLLEGATO FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >